

**PROPOSTE DI ULTERIORI MODIFICHE ALL'ARTICOLATO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE APPROVATO CON DGR-CR N. 141 del 13/12/2011 E SOTTOPOSTO ALL'ESAME DELLA 7° COMMISSIONE CONSILIARE****Acque reflue assimilabili alle domestiche (*Modifiche rese opportune dall'entrata in vigore del DPR n. 227 del 19/10/2011, pubblicato sulla GU del 3/2/2012*)****Art. 34 comma 1**

NOTA DEGLI UFFICI: Si è stabilito di prendere a riferimento l'impostazione dell'art. 34 comma 1 del PTA (e non quella della tabella 2 del DPR n. 227/2011) in quanto alcune voci presenti nell'art. 34 comma 1 del PTA non erano presenti nella tabella 2 del DPR 227/2011.

Partendo quindi dall'impostazione dell'art. 34 comma 1 del PTA le attività ivi indicate sono state integrate con le disposizioni di cui al DPR n. 227/2011, tabella 2.

- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:
- e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione (compresi bar, gelaterie, enoteche), ricreativa, di intrattenimento, turistica, prescolastica, scolastica, universitaria, sportiva, culturale, associativa, commerciale, di servizi e altre attività, quali:
- 1) piscine e stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all'articolo 35 ed escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
 - 2) centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
 - 3) magazzinaggio;
 - 4) comunicazioni, studio audio video registrazioni;
 - 5) intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria, immobiliare;
 - 6) informatica, studi professionali, compresi gli studi e ambulatori medici, e uffici privati in genere;
 - 7) pubblica amministrazione e difesa e uffici pubblici in genere;
 - 8) ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, con esclusione (con riferimento ai punti da 1 a 8) dei laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche di quelli a carattere didattico;
 - 9) laboratori di parrucchiere, barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m³ nel momento di massima attività;
 - 10) lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;
 - 11) laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento con esclusione delle attività di pulitura a secco, tintura e finissaggio chimico;
 - 12) esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria e ottica;
 - 13) riparazione di beni di consumo (esclusi autoveicoli e simili);
 - 14) liuterie;
 - 15) attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m³ nel momento di massima attività;
 - 16) macellerie sprovviste del reparto di macellazione;

- 17) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno;
- 18) conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione.

e.2 le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano coltate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali;

e.3 le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente Tabella:

NOTA DEGLI UFFICI: Si propone di riportare l'elenco parametri del DPR 227/2011, tabella 1, aggiungendo cioè i parametri che mancavano nel PTA (per es. portata, azoto nitroso, rapporto COD/BOD5...) ma mantenendo i valori più restrittivi stabiliti dal PTA per i parametri che presentavano valori più restrittivi nel PTA.

Portata	15 mc/giorno
pH	5,5 ÷ 9,5
Temperatura	30°C
Colore	Non percettibile con diluizione 1: 40
Materiali grossolani	Assenti
Solidi sospesi totali	200 mg/L
BOD ₅	250 mg/L
COD	500 mg/L
Rapporto COD/BOD5	2,2
Fosforo totale come P	10 mg/L
Azoto ammoniacale come NH ₄	30 mg/L
Azoto nitroso come N	0,6 mg/L
Azoto nitrico come N	30 mg/L
Grassi e oli animali/vegetali	40 mg/L
Tensioattivi	4 mg/L

Acque meteoriche di dilavamento

Art. 39 comma 1 (pag. 20)

NOTA DEGLI UFFICI: Al fine di una più coerente definizione dei limiti da rispettare da parte delle sostanze considerate pregiudizievoli per l'ambiente, in funzione del corpo recettore delle acque meteoriche, si propone la seguente modifica, rispetto al testo approvato con DGR-CR N. 141 del 13/12/2011, all'ultima parte del comma 1:

Le sostanze "pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente" coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta dei parametri:

- Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;

- Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.

Resta fermo quanto specificato nel comma 5.

Art. 39 comma 3

NOTA DEGLI UFFICI: Rispetto al testo approvato con DGR-CR N. 141 del 13/12/2011 si propone di aggiungere, nel testo modificato del comma 3 (dopo l'elenco a)b)c)d)e)) le parole indicate in carattere sottolineato e di eliminare, nell'ultima frase del comma, dopo le parole "l'autorizzazione allo scarico", le parole "delle acque di prima pioggia":

(...)

Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo.

(ultima frase del comma 3):

Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

Art. 39 comma 5

Eliminare le parole "negli insediamenti esistenti".

Motivazione: tale eliminazione è coerente con quanto stabilito dalle Linee Guida applicative del Piano (DGR 80/2011), nella parte relativa all'art. 39 comma 5: "Il trattamento previsto per i recapiti negli strati superficiali del sottosuolo, di cui all'ultima parte del comma 5, va naturalmente previsto anche per i nuovi insediamenti."

Art. 39 comma 11

Sostituire la parola "scarico" con la parola "recapito".

Motivazione: le acque meteoriche "pulite" non sono considerate scarichi (infatti non sono soggette ad autorizzazione).

Art. 31 comma 2

Alla decima riga, la parola "Allegata" va scritta con l'iniziale minuscola.

Art. 18 comma 3

Si propone, per una migliore chiarezza di formulazione del comma 3, di formularlo nel seguente modo:

I limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue urbane in acque superficiali sono stabiliti in funzione della zona omogenea nella quale gli stessi sono ubicati e della potenzialità dell'impianto di trattamento, espressa in abitanti equivalenti. I limiti da rispettare sono stabiliti nell'Allegato A, tabelle 1 e 2.